COMUNE DI CANNOBIO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 2

OGGETTO: OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE E TAGLIO PIANTE LUNGO LE STRADE STATALI, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

IL SINDACO

Accertata la presenza, lungo vari tratti delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili situati nel territorio del comune di Cannobio di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o che protendono rami sporgenti sulla sede stradale invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento e neve;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, percorrendo la rete viaria di proprietà, ha riscontrato varie criticità;

Considerata la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti;

Visto l'art. 823 Cod. Civ., ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689/81 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, esercitando il potere sostitutivo dell'Ente, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 87/2014 in data 08.10.2014 recante oggetto "Abbattimento alberi ubicati su fondi di proprietà privata limitrofi alle strade pubbliche ovvero interferenti con linee aeree elettriche, telefoniche e rete irrigua";

Visto il nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30/04/1992) ed in particolare gli articoli 16, 18 e 29;

Richiamate inoltre le previsioni di cui:

- al vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con D.C.C. n. 40 in data 29.11.2013 ed in particolare dell'art. 18 commi 7 e 8;
- al vigente Regolamento di Polizia Urbana Approvato con D.C.C. n. 30 in data 11.12.2008, modificato da ultimo con D.C.C, n. 32 del 30.09.2019 ed in particolare dell'art. 20;

Visto l' art. 50 del D. Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";

Vista la Legge 689/81;

Ribaditi gli obblighi a carico dei proprietari confinati delle strade comunali al taglio e rimozione di piantagioni e siepi come più sopra richiamati;

Ritenuto opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle predette normative, al fine di evitare gli inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta di rami, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da fogliame, ecc.);

Ritenuto altresì in via provvisionale e salvo l'accertamento del maggior danno, disporre la confisca del materiale di risulta del taglio eventualmente effettuato d'ufficio dal Comune, a ristoro delle spese da esso sostenute, salva l'applicazione del maggior danno e delle sanzioni amministrative previste per l'omessa spontanea esecuzione delle ordinanze comunali.

ORDINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI-CONDUTTORI dei fondi frontisti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili situati nel territorio del comune di Cannobio:

- **il taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;**
- **la regolazione delle siepi radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime;**
- **il taglio dei rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità della strada;**
- **la rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;**
- **di provvedere al taglio di tutte le essenze e alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi, seguendo i dettami dell'art. 892 del Codice Civile e precisamente:**

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie;

- **NEI BOSCHI come disciplinati dalla L.R. 10 febbraio 2009, n.4 e dal Regolamento forestale D.P.G.R. 20 settembre 2011 n.8/R e ll.ss.mm.ii E NELLE AREE BOSCATE, di tagliare, entro una fascia di 3 metri a monte e a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, tutte le piante morte in piedi, fortemente inclinate verso la sede stradale e/o aventi diametro misurato a 1,40 m dal suolo inferiore a 22 cm nonché le specie arbustive;**
- **di procedere alla regolazione, sagomatura delle scarpate e dei cigli;**
- **Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;**

AVVERTE

i predetti proprietari, possessori o conduttori, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 30 (trenta/00) giorni dalla pubblicazione della medesima all'albo pretorio digitale comunale;

AVVISA

che in caso di inosservanza entro il termine di cui sopra, **i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da Euro 75 ad Euro 500 ai sensi della Legge 689/81 (sanzione prevista Euro 150)**, inoltre questa Amministrazione Comunale provvederà, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi addebitando le spese agli inadempienti, mediante affidamento a ditte di propria scelta, e tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato, a risarcimento (se dotato di valore economico) dei costi dei lavori.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'amministrazione, i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di interventi urgenti finalizzati alla pubblica incolumità; nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito sia veicolare che pedonale, devono essere preventivamente concordate con gli uffici comunali le modalità e le date e orari di svolgimento dei relativi lavori.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti in luoghi pubblici e lungo la rete viaria comunale interessata.
- La trasmissione della presente, al Comando Polizia Municipale ed all'Ufficio Edilizia Pubblica e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cannobio per la verifica dell'osservanza della stessa.

AVVERTE

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7/08/1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR per il Piemonte entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cannobio, 10.02.2026

IL SINDACO
(Gianmaria Minazzi)
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.